

CAMERA DEI DEPUTATI N. 168**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARTINO ALBERTO, CARONITI, PETRUCCI, LONGHENA, PIERANTOZZI,
VERONESI, DE PALMA, TROISI, MONTERISI, CHIARAMELLO***Annunziata il 18 novembre 1948***Estensione delle provvidenze dell'Opera nazionale per i pensionati
della previdenza sociale a tutte le categorie dei pensionati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge di iniziativa parlamentare a senso dell'articolo 71 della Costituzione della Repubblica, mentre non può non trovare la più benevola adesione da parte del Governo, consentirà, col vostro voto favorevole, a tutte le categorie di pensionati di raggiungere una loro aspirazione determinata da larghi e complessi bisogni nel campo assistenziale.

Il Parlamento e il Governo hanno già notevolmente dimostrato, e non mancheranno di dimostrare ancora, una particolare considerazione per un conveniente adeguamento ed una logica perequazione delle pensioni, quindi la presente legge integrativa, di carattere assistenziale, rappresenta un altro vantaggio per i pensionati nelle situazioni e nei casi urgenti ed eccezionali di maggior bisogno.

Occorre tener presente che già il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel suo primitivo schema di decreto legislativo presentato al Consiglio dei Ministri nel marzo 1948 comprendeva nelle provvidenze dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia tutte le categorie di pensionati. Senonché per effetto di talune eccezioni fatte nell'inquadramento specialmente di pensionati statali, il provvedimento legislativo provvisoriamente fu limitato ai soli pensionati delle categorie

di lavoratori della Previdenza sociale, ma la dizione rimase inalterata e cioè: « Opera nazionale per i pensionati d'Italia », quasi a dimostrare la inopportuna mutilazione apportata dal contesto del decreto legislativo.

Non v'ha dubbio che i bisogni e le finalità dipendenti dall'attività assistenziale nel sistema di funzionamento debbano essere maggiormente sentiti e considerati dagli interessati; ed è perciò che il Consiglio nazionale della Federazione italiana pensionati approvò una mozione per la estensione dell'Opera a tutte le categorie.

In applicazione dei suddetti criteri la proposta di legge con gli articoli 1 e 2 stabilisce la estensione delle provvidenze a tutte le categorie di pensionati appositamente elencate.

Con l'articolo 3 si vuole rendere pratica, sollecita e facile la trattenuta per contributi a favore dell'Opera da effettuarsi dagli organi che amministrano le erogazioni e il pagamento delle pensioni. Si vuole altresì contenere al minimo compatibile l'entità dei contributi; ed in ciò l'Opera si differenzia dagli altri Enti ed Istituti assistenziali per gli impiegati e i lavoratori manuali in servizio, potendo peraltro ottenere, con mezzi idonei, diversi contributi volontari di solidarietà sociale.

Con gli articoli 4 e 5 si provvede al sistema di trattenute dei contributi e di erogazione dei soccorsi con criteri più completi ed adeguati di quelli già stabiliti dal decreto legislativo n. 361 del 23 marzo 1948.

Con gli articoli 6 e 7, mentre si integrano le precedenti disposizioni del decreto legislativo n. 361 a favore dell'Opera, si completa la struttura giuridica della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze stabilite a favore dei pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale attraverso l'« Opera nazionale dei pensionati d'Italia » istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, vengono estese alle altre diverse categorie di pensionati in appresso specificate.

ART. 2.

Le categorie a cui si applicano le provvidenze stabilite dal precedente articolo 1 sono: i pensionati civili e militari, nonché quelli che fruiscono di pensioni privilegiate ordinarie con trattamento di quiescenza diretto o indiretto comunque a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti in economati e degli archivi notarili e i pensionati con trattamento di quiescenza diretto o indiretto a carico dei comuni, degli enti locali e dei titolari di pensioni dirette od indirette a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli Istituti di previdenza.

ART. 3.

Per l'attuazione degli scopi di assistenza, già previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 361 del 23 marzo 1948, sono stabiliti, a favore dell'Opera, i seguenti contributi da parte dei pensionati sulla base del loro trattamento mensile di quiescenza:

sino a lire 10.000 mensili, il contributo di lire 50 mensili; da lire 10.001 a lire 20.000 mensili, il contributo di lire 100 mensili; da lire 20.001 a lire 30.000 mensili, il contributo di lire 150 mensili; oltre le lire 30.000 mensili, il contributo di lire 200 mensili.

ART. 4.

I contributi, a partire dal 1° gennaio 1949, sono trattenuti sulle pensioni direttamente ed a cura delle Sezioni provinciali di tesoreria della Banca d'Italia e degli enti incaricati della formazione dei ruoli o mandati di pagamento delle pensioni, e versati da questi in conto corrente intestato all'Opera stessa presso la Banca d'Italia.

ART. 5.

Per l'espletamento dei compiti fissati dal decreto legislativo n. 361 del 23 marzo 1948 e dei nuovi, determinati dalla presente legge, l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia può avvalersi, oltre che degli organi indicati dall'articolo 8 del suddetto decreto legislativo n. 361, anche di altri organi periferici.

ART. 6.

All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'articolo 1, allegato C, alla legge di Registro del 30 dicembre 1923, n. 3269.

ART. 7.

Tutte le altre norme stabilite dal decreto legislativo n. 361 del 23 marzo 1948 si applicano alla presente legge in quanto non risultino in contrasto.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARTINO Alberto

Estensione delle provvidenze dell'Opera nazionale per i pensionati della Previdenza sociale a tutte le categorie di pensionati.

NUOVO TESTO

ART. 1.

Le provvidenze stabilite a favore dei pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale attraverso l'« Opera nazionale dei pensionati d'Italia » istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, vengono estese alle altre diverse categorie di pensionati in appresso specificate.

ART. 2.

Le categorie a cui si applicano le provvidenze stabilite dal precedente articolo 1 sono:

a) ai pensionati civili e militari dello Stato;

b) alle categorie di pensionati che fruiscono di pensioni privilegiate ordinarie con trattamento di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti in economati e degli archivi notarili;

c) alle categorie di pensionati con trattamento di quiescenza diretto o indiretto a carico dei comuni, degli enti locali e dei titolari di pensioni dirette o indirette a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli Istituti di previdenza.

ART. 3.

Le previdenze stabilite per l'esecuzione dell'assistenza ai pensionati sono:

1°) istituzione di case di riposo o di ritiro per pensionati;

2°) costituzione di ambulatori per visite mediche sia a conduzione diretta che convenzionata nei capiluoghi di provincia e nelle altre città che si prestano allo scopo;

3°) determinazione di convenzioni con convalescenziari, ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura per facilitare ai pensionati cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;

4°) assistenza farmaceutica mediante concorsi a spese sostenute;

5°) intervento, secondo le possibilità di gestione, per realizzare altri fini di mutualità o di assistenza in circostanze eccezionali di bisogni dei pensionati e dei membri di famiglia a carico.

ART. 4.

L'assegnazione dei posti ai pensionati nelle case di riposo o di ritiro di cui al n. 1 dell'articolo 3, viene regolata con norme di concorso da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera. L'entrata e la permanenza nelle suddette case è ammessa per i pensionati che consentiranno una trattenuta di due terzi degli assegni di pensione ad essi spettanti. Il funzionamento delle Case di riposo è disciplinato da regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Gli ambulatori costituiti a norma del n. 2 dell'articolo 3, effettuano gratuitamente le visite mediche ai pensionati.

A seconda delle possibilità locali, e con norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, le visite mediche gratuite presso gli ambulatori sono estese ai membri della famiglia a carico dei pensionati.

ART. 6.

I pensionati ricoverati in convalescenziari ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura in applicazione del n. 3 dell'articolo 3, fruiscono, oltreché del beneficio delle tariffe convenzionate per la degenza, anche di concorsi nelle spese sostenute per medicinali, materiali far-

maceutici ed apparecchi chirurgici nella misura che sarà determinata anno per anno a seconda della situazione finanziaria di gestione dal Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

L'assistenza farmaceutica stabilita dal n. 4 dell'articolo 3 si esplica mediante rimborsi di spese totali ai pensionati malati, per prodotti galenici occorsi ai pensionati stessi in base alle ricette ordinate dai medici degli ambulatori dell'Opera, dove questi esistono, e mediante rimborsi parziali per spese di medicinali di specialità ordinate dagli ambulatori suddetti, o da altri privati specialisti convenzionati con l'Opera.

I rimborsi per spese di medicinali verranno eseguiti parzialmente per gli altri pensionati malati nelle località dove non esistono ambulatori su presentazione delle ricette mediche e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione che determinerà anche le tabelle dei concorsi nelle spese.

ART. 8.

L'intervento dell'Opera nei casi di urgenti ed eccezionali bisogni indicati dal n. 5 dell'articolo 3, avrà carattere discrezionale, secondo i limiti delle possibilità finanziarie dell'Opera stessa che, comunque, contribuirà alle spese funerarie per la morte del capofamiglia pensionato.

ART. 9.

Per l'attuazione degli scopi di assistenza previsti dal precedente articolo 3 sono stabiliti, a favore dell'Opera, i seguenti contributi da parte dei pensionati elencati nel primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 361 e dell'articolo 2 della presente legge, sulla base del loro trattamento complessivo di quiescenza compresa l'indennità di caro-viveri o indennità corrispondente:

sino a lire 6.000 mensili, il contributo di lire 20 mensili;

da lire 6.001 a lire 10.000 mensili, il contributo di lire 50 mensili;

da lire 10.001 a lire 20.000 mensili, il contributo di lire 100 mensili;

da lire 20.001 a lire 30.000 mensili, il contributo di lire 150 mensili;

da lire 30.001 a lire 50.000 mensili, il contributo di lire 200 mensili;

oltre le lire 50.000 mensili, il contributo di lire 300 mensili.

ART. 10.

I contributi stabiliti dall'articolo 9 saranno trattenuti a decorrere dal 1° del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sull'ammontare delle pensioni direttamente ed a cura: delle Sezioni provinciali di tesoreria della Banca d'Italia; degli enti incaricati del pagamento dei ruoli o dei mandati; degli uffici postali dello Stato; e versati da questi in conto corrente intestato all'Opera stessa presso la Banca d'Italia.

ART. 11.

Per l'espletamento dei compiti fissati dalla presente legge l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia può avvalersi degli uffici delle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo accordi da determinarsi fra l'Opera stessa e detto Istituto.

Le sedi predette in tal caso agiscono secondo le direttive stabilite dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia. L'Opera, in rapporto ai bisogni, può anche costituire propri organi periferici, tenuto presente che le sedi dell'Istituto di previdenza sociale non hanno costituito ambulatori propri e che, secondo le norme vigenti, detto Istituto provvede solo all'assistenza sanitaria per i malati di tubercolosi delle categorie di pensionati della previdenza sociale.

ART. 12.

All'Opera nazionale per i pensionati di Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'articolo 1, allegato C, alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269.

ART. 13.

Tutte le altre norme stabilite dal decreto legislativo n. 361 del 23 marzo 1948, si applicano alla presente legge in quanto non risultino in contrasto.